

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1731

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1993

Norme per il recupero e la valorizzazione delle acropoli e delle cinte murarie in opera poligonale delle «città pelasgiche» nella provincia di Frosinone

ONOREVOLI SENATORI. - Le origini delle antiche «città pelasgiche» e delle loro possenti fortificazioni si perdono nella notte dei tempi.

Esistono studi parziali, ricerche anche pregevoli e qualche significativo rilievo, ma una precisa valutazione storico-scientifica sul fenomeno delle «città pelasgiche» ancora in effetti deve essere effettuata. Eppure si tratta di patrimoni immensi che investono in massima parte l'Italia centrale coinvolgendo piccole comunità e città di grandi dimensioni, da Segni a Palestrina, da Norma a Tarquinia, da Orbetello a Spoleto e Todi. Nomi mitici e che evocano le leggende che hanno, nel passare dei secoli e di volta in volta, dato nome e fama alle meravigliose fortificazioni, definite volta a volta «pelasgiche», «ciclopiche», «minoiche» o «megalitiche» o «saturnie». Su di esse si sono esercitati non solo i più famosi nomi dell'archeologia italiana (Banti, Canina, Micali, De Cara, eccetera), ma anche illustri studiosi stranieri, tra i quali lo Schliemann, il Petit-Radel ed il Middleton, formulando di volta in volta teorie suggestive, ma mai esaminando il «fenomeno delle mura poligonali» nella sua reale ampiezza e consistenza territoriale e corredando gli studi e le analisi degli strumenti tecnici d'indagine che la presente legge intende invece attivare. Occorre, finalmente, anche sotto il profilo della conoscenza e della valorizzazione turistica, dare alle mura, che Vitruvio definì nel suo famoso Trattato: *opus antiquum quod incertum dicitur*, quella giusta valutazione storico-critica che costituisca la premessa indispensabile alla tutela ed alla salvaguardia di un patrimonio ingente ed in molti casi in stato di pietoso abbandono.

Pertanto, pur consapevoli della necessità di un provvedimento di portata più ampia e riferito in ogni sua parte alla «totalità» delle «città pelasgiche» ed in riferimento alla

duplice necessità di contenere le risorse e di realizzare un primo «censimento nazionale» d'individuazione scientifica delle fortificazioni e delle città pelasgiche, la presente legge propone un primo e decisivo intervento localizzato nelle città minoiche della provincia di Frosinone.

Tale determinazione, ben lungi dal voler costituire privilegio, è supportata non solo dalla presenza territoriale più significativa di città megalitiche, ma anche dall'urgenza di interventi di consolidamento e restauro delle mura e delle acropoli di cui trattasi, visto il loro incredibile stato di degrado.

Nella provincia di Frosinone, infatti, sono localizzate ben undici città megalitiche con le più significative acropoli e cinte murarie (Alatri, Arpino, Ferentino, Veroli, Atina, eccetera) con gli esempi più straordinari di porte di accesso e di sistemi difensivi territoriali. Già nel Settecento, infatti, tale suggestiva concentrazione veniva percepita dalla famosissima ricercatrice Maria Anna Candidi Dionigi che ci ha lasciato un'opera affascinante ed unica sulle «Città Saturnie».

Altresi, le scarse risorse degli enti locali interessati e un deterioro concetto di sviluppo economico, incapace di puntare sulla valorizzazione dei «patrimoni» locali, non hanno consentito una piena e sicura valorizzazione culturale e turistica degli itinerari archeologici pelasgici della Ciociaria. La presente legge, considerando anche il nuovo ruolo che la legge 8 giugno 1990, n. 142, riserva agli enti locali ed alle Amministrazioni provinciali nel settore della conservazione, valorizzazione e tutela dei beni culturali e ambientali, destina finalmente alle citate comunità ed ai loro patrimoni archeologici una serie di strumenti e di risorse che finalmente, dopo secoli di rarefatti interessi, rivaluti e tuteli l'eterna opera dei «Figli di Saturno».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le attività conoscitive e documentative del patrimonio storico-archeologico relativo alle fortificazioni in opera poligonale ed alle acropoli delle «città pelasgiche» della Provincia di Frosinone, nonché le attività relative alla loro valorizzazione culturale e turistica e gli interventi di consolidamento e recupero di tale rilevante patrimonio.

Art. 2.

(Attività di conoscenza e documentazione)

1. L'attività di conoscenza e documentazione di cui all'articolo 1 si esplica, tra l'altro, nella realizzazione scientifica con tecniche moderne di:

- a) rilievi comparabili delle cinte murarie mediante planimetrie su base aereofotogrammetrica;
- b) grafici dei prospetti dal loro esterno e dall'interno;
- c) sezioni significative;
- d) rilievi quotati di porte, di torri, torrioni ed altre fortificazioni annesse alla cinta di difesa;
- e) grafici con individuazione delle stratificazioni storiche;
- f) rilievi fotografici;
- g) analisi dei criteri di ideazione e di funzionalità dei sistemi difensivi e loro modificazioni nei secoli;
- h) indagini sulle distruzioni e trasformazioni;
- i) raccolta di iconografia antica e di bibliografia.

Art. 3.

*(Attività di valorizzazione culturale
e turistica)*

1. L'attività di valorizzazione culturale e turistica di cui all'articolo 1 della presente legge si esplica, tra l'altro, nella promozione di:

- a) mostre;
- b) convegni;
- c) istituzione o completamento di Musei storico-archeologici locali.

Art. 4.

*(Interventi: fase progettuale e fase
di realizzazione)*

1. Gli interventi per le finalità di cui all'articolo 1 sono articolati, tra l'altro, secondo una prima fase progettuale d'indagine sullo stato attuale e rilevazione dei fattori attivi o potenziali che possono provocare rischio di danneggiamento o distruzione di tratti di cinta muraria in opera poligonale così articolata:

- a) indagine sulla stabilità dei terreni di fondazione;
- b) rilevazione delle zone in erosione;
- c) individuazione di falde sotterranee;
- d) studio dei deflussi delle acque superficiali e loro regolamentazione;
- e) studio delle condizioni strutturali degli elementi e tenuta dei materiali;
- f) studio del rischio sismico;
- g) individuazione dei rischi derivanti da vegetazione infestante;
- h) individuazione dei rischi derivanti da traffico;
- i) individuazione dei rischi derivanti da interventi antropici non idonei: edificazione, passaggio di fognature, cavidotti, e simili;
- l) progetti di valorizzazione turistica che prevedano:

1) i percorsi turistici all'interno ed all'esterno delle mura accessibili anche ad anziani e disabili;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) la rimozione di barriere ed ostacoli, quali recinzioni, muri di separazioni, eccetera;

3) le aree di sosta attrezzate, con panchine, verde, servizi turistici ed igienici;

4) gli impianti di illuminazione pubblica;

5) l'installazione di segnaletica turistica e di pannelli didattici di tipo storico-artistico-archeologico.

m) progetti di interventi:

1) di consolidamento statico;

2) di restauri conservativi;

3) di rimozione di interventi impropri, con eliminazione di superfetazioni, di parti intonacate, di apposizione di tralicciature elettriche, di cartellonistica e in generale di quanto causi deturpazione e degrado.

2. Alla fase progettuale di cui all'articolo 1 farà seguito la fase di realizzazione di:

a) interventi di valorizzazione turistica;

b) interventi di consolidamento e restauro.

Art. 5.

(Definizione dell'area)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge sono attuabili per recupero delle cinte murarie e delle acropoli dei comuni di Alatri, Arpino, Atina, Cassino, Castro dei Volsci, Esperia, Ferentino, Rocca d'Arce, Sora, Veroli e Vicalvi in Provincia di Frosinone.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuabili anche in quei comuni della provincia di Frosinone ove venissero ritrovate e documentate scientificamente cinte murarie in opera poligonale.

Art. 6.

(Soggetti)

1. All'attuazione della presente legge concorrono: la regione Lazio, la provincia di Frosinone e i comuni di cui all'articolo 5.

2. Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1, attraverso un apposito accordo di programma, definiscono ruoli e partecipazione alle finalità della stessa, ivi comprese le proprie partecipazioni finanziarie, tenendo conto delle rispettive competenze istituzionali, restando di competenza della regione Lazio la programmazione e l'indirizzo, di competenza della provincia la conoscenza e documentazione, di competenza degli enti locali gli interventi sui beni.

3. Tutte le attività di cui all'articolo 4 avvengono sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza archeologica del Lazio e, ove di competenza, della Soprintendenza dei beni ambientali e architettonici per il Lazio.

Art. 7.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico scientifico di indirizzo delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 è nominato con proprio decreto dal Ministro dei beni culturali e ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comitato è composto:

a) dal Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni artistici, architettonici, ambientali, archeologici e storici del Ministero dei beni culturali e ambientali che lo presiede;

b) dal Soprintendente della Soprintendenza archeologica per il Lazio;

c) dal Soprintendente della Soprintendenza dei beni ambientali ed architettonici per il Lazio;

d) da uno o più qualificati studiosi e ricercatori del settore archeologico;

e) da uno o più qualificati esperti di archeologia e storia urbana.

3. Il comitato tecnico-scientifico formula pareri obbligatori in riferimento alle attività di cui all'articolo 4, secondo i tempi e le modalità previste nel decreto ministeriale di nomina.

Art. 8.

(Fonti di finanziamento)

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 113 miliardi per il 1994, di cui lire 8 miliardi per interventi relativi all'articolo 2, lire 5 miliardi per gli interventi relativi all'articolo 3 e lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, da iscriversi nel bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in un apposito capitolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1997 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.